

L'evoluzione

01 | IL VECCHIO ORIENTAMENTO

Le pronunce dei giudici sulle norme introdotte dal Dlgs 152 del 2006 (nel titolo quinto della parte quarta) sulla bonifica dei siti contaminati hanno escluso, in un primo momento, qualsiasi obbligo di bonificare in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato

02 | LE PRONUNCE PIÙ RECENTI

Alcuni giudici amministrativi (ad esempio, il Tar Lazio, con la sentenza 2263/2011) hanno cambiato rotta rispetto alle pronunce precedenti, riconoscendo al proprietario una responsabilità da posizione di tipo oggettivo che impone di intervenire nella bonifica

03 | L'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

L'ordinanza 21 del 25 settembre ha confermato che il proprietario non è obbligato a bonificare. L'obbligo, piuttosto, ricade sulla Pa se il responsabile non è individuabile o non può intervenire. I giudici hanno però chiesto l'intervento della Corte Ue in via pregiudiziale

Ambiente. Nessun obbligo per il proprietario del sito
La bonifica ricade sulla Pa se l'inquinatore non è noto

Federico Vanetti

Grava sulla pubblica amministrazione l'obbligo di bonificare i **siti contaminati**, nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non sia in grado di intervenire. Così il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con l'ordinanza 21 del 25 settembre, ha interpretato le disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati introdotte dal Dlgs 152/2006 e, in particolare, gli obblighi e la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Allo stesso tempo, però, l'adunanza plenaria ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di valutare se la normativa nazionale sia in linea con i principi comunitari: se non lo fosse, sarebbe necessario riscrivere la parte quarta, titolo quinto, del Dlgs 152/2006.

L'ordinanza dell'adunanza plenaria arriva dopo un primo filone giurisprudenziale che escludeva qualsiasi obbligo di bonificare in capo al proprietario incolpevole di un sito contaminato (gli unici soggetti obbligati sarebbero il responsabile dell'inquinamento e, in subordine, la Pa), da cui però hanno preso le distanze alcune pronunce più recenti (ad esempio, la sentenza 2263/2011 del Tar Lazio). Infatti, in considerazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione e della responsabilità per il danno

causato da cose in custodia (prevista dall'articolo 2051 del Codice civile), alcuni giudici amministrativi hanno riconosciuto in capo al proprietario incolpevole una responsabilità da posizione di tipo oggettivo che impone di intervenire nella **bonifica**, pur non avendo contribuito alla contaminazione.

L'ordinanza 21 dell'adunanza plenaria, invece, ha confermato che il proprietario incolpevole non è obbligato a bonificare, né deve attuare le misure di messa in sicurezza d'emergenza, a meno che non decida di intervenire volontariamente. L'unico obbligo da "posizione" previsto dall'articolo 245 del Dlgs 152/2006 per il proprietario incolpevole è quello di attuare le misure di prevenzione al momento della scoperta di una contaminazione storica: vale a dire, porre in essere le iniziative immediate volte a contrastare un evento che possa creare una minaccia per l'ambiente.

Il Consiglio di Stato ha spiegato che una responsabilità da posizione non può ricondursi all'articolo 253 del Dlgs 152/2006, che introduce un onere reale sulle aree bonificate dalla Pa d'ufficio, perché questo onere reale rappresenta solo una garanzia patrimoniale limitata al valore dell'area per il rimborso dei co-

sti di ripristino ambientale. Né si applica la responsabilità per i beni tenuti in custodia, perché far riferimento all'articolo 2051 del Codice civile, di fatto, snaturerebbe l'impianto normativo del Dlgs 152/2006.

Quindi, se il responsabile della contaminazione non è più individuabile o non è in grado di intervenire, l'obbligo di bonificare grava unicamente sulle spalle della Pa. Come detto, però, l'adunanza plenaria ha comunque chiesto alla Corte di giustizia europea di valutare, in via pregiudiziale, se l'impianto normativo nazionale in materia di bonifiche così interpretato sia effettivamente in linea con i principi comunitari «chi inquina, paga», di precauzione e di prevenzione. In attesa che si pronunci la Corte Ue, i Comuni e le Regioni rischiano di dover mettere a bilancio le risorse economiche necessarie per bonificare i siti contaminati per i quali non provveda il responsabile. A fronte di tale rischio, potrebbe, quindi, essere opportuno programmare interventi di recupero ambientale di siti contaminati concordati tra pubblico e privato, anche in un'ottica di sostenibilità economica degli interventi di bonifica, supportati da una valorizzazione urbanistica delle aree.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

